

ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO PER DATORI DI LAVORO APPARTENENTI ALLE FILIERE DELL'AGRICOLTURA

Il D.L. 34/2020 intervenne per introdurre, per il primo semestre 2020, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali spettante ai datori di lavoro appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Con la circolare n. 57/2021, l'Inps fornisce le indicazioni per recuperare il beneficio concesso.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L'esonero straordinario della contribuzione, come detto, è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non si applica, pertanto, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Accedono all'esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un'attività identificata da uno dei codici ATECO indicati nell'allegato 1, D.M. 15 settembre 2020, e dai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, introdotti dall'articolo 58-*quater*, D.L. 104/2020.

Inoltre, alle imprese agricole che esercitano più attività agricole identificate da diversi codici ATECO, di cui almeno uno indicato nell'allegato 1, D.M. 15 settembre 2020 (01.11 xx - 01.50 xx - 01.28 xx - 01.19.10 - 01.19.20 - 01.21.00 - 01.29.00 - 01.30 - 01.41.00), l'esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell'azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall'impresa.

Misura dell'esonero e coordinamento con altre misure

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è riconosciuto per la sola contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

L'Istituto ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

- le ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
- i premi e contributi dovuti all'Inail;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di tesoreria per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei Tfr;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento.

Il diritto alla fruizione dell'esonero in esame è subordinato, alle seguenti condizioni:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Durc;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di Legge;



- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'esonero straordinario è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e comporta, come già specificato, l'esonero totale dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro ed è applicabile nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.

Modalità di accesso all'esonero e disposizioni transitorie

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro il 12 maggio 2021, utilizzando il modulo "Esonero Art.222 DL 34/2020" disponibile nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo"), sul sito istituzionale www.inps.it.

I Decreti interministeriali dispongono, altresì, all'articolo 3, comma 1, che: *"In attesa della messa a disposizione da parte dell'INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime"*. Ciò comporta, per le aziende beneficiarie della sospensione contributiva, l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), D.M. 30 gennaio 2015, e successive modificazioni, secondo cui la regolarità contributiva si considera sussistente in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

La sospensione prevista dal citato articolo 3, comma 1, D.I., per i destinatari dell'agevolazione trova applicazione anche alle contribuzioni escluse dall'esonero.

Inoltre, in attesa della presentazione dell'istanza, la sospensione dei versamenti oggetto della misura comporta l'esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa per le medesime aziende e dalla verifica della regolarità contributiva.

Una volta intervenuta la presentazione dell'istanza di esonero, in caso di regolarizzazione con modalità rateale per la determinazione dell'estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente dovrà indicare l'importo del debito residuo a titolo di contribuzione omessa.

Si evidenzia, inoltre, che i D.I. dispongono all'articolo 3, comma 4, che: *"In caso di rigetto dell'istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi ai sensi del comma 1, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento"*.

Le aziende che svolgono una delle attività individuate dai codici ATECO indicati negli allegati ai messaggi Inps n. 3341/2020 e n. 4353/2020 o dai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20 e che, in attesa della pubblicazione dei D.I. e della presente circolare, hanno sospeso i versamenti della contribuzione relativa al primo semestre 2020, devono provvedere ai versamenti, senza aggravio di somme accessorie, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare qualora abbiano già raggiunto il massimale individuale con le agevolazioni concesse o richieste nell'ambito del "Quadro temporaneo".

Qualora il pagamento non intervenga nei predetti termini, dalla stessa scadenza, saranno dovute le sanzioni civili per omissione, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, lettera a), L. 388/2000, a nulla rilevando la presentazione dell'istanza. In caso di esito favorevole dell'istanza, qualora l'esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale fissato dal "Quadro temporaneo", i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi (articolo 3, comma 3, D.I.).





Nei casi di esito favorevole, con accoglimento totale o parziale dell'importo dell'esonero richiesto, entro il medesimo termine devono essere versate anche le contribuzioni escluse dall'esonero, qualora l'azienda non vi abbia già provveduto.

Qualora il pagamento dei predetti importi non avvenga entro il termine di 30 giorni, saranno dovute le sanzioni civili per omissione a decorrere dalla predetta scadenza.

In caso di esito favorevole dell'istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata e oggetto di esonero potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.

Si evidenzia che l'esito negativo della verifica della conformità del codice ATECO dichiarato nell'istanza con i codici ATECO 2007 rilevabili in CCIAA ovvero denunciati all'Agenzia delle entrate, che comporta la reiezione dell'istanza, se rilevato a seguito di ulteriori controlli, comporterà l'annullamento del provvedimento di esonero già adottato con il recupero della contribuzione dovuta e aggravio delle sanzioni civili a decorrere dalla data di scadenza ordinaria del versamento.

Nel caso del superamento delle risorse complessivamente destinate al beneficio, l'Inps provvederà a rideterminare l'agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari aventi diritto, richiedendo il versamento della differenza di contribuzione rispetto all'importo dell'esonero autorizzato e fruito.

Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata

In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende verrà attribuito il codice di autorizzazione "8J", che assume il nuovo significato di "Azienda con esonero a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 222 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

Il suddetto codice di autorizzazione sarà visualizzabile nel "Cassetto previdenziale aziende", fatta salva la revoca dell'autorizzazione qualora a seguito degli ulteriori controlli si rilevi la non conformità del codice ATECO dichiarato nell'istanza con i codici ATECO 2007, rilevabili in CCIAA o denunciati all'Agenzia delle entrate.

Per esporre nel flusso UniEmens il recupero dell'esonero spettante relativo alle mensilità da gennaio a giugno 2020, i datori di lavoro interessati valorizzeranno all'interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione "L551", avente il significato di "Esonero contributivo a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 222, c. 2, del D.L n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, successivamente modificato dall'articolo 58-quater del D.L. n. 104/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 126/2020"; nell'elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

Nel caso in cui le aziende interessate abbiano presentato le denunce insolite o parzialmente insolite provvederanno all'invio di un flusso regolarizzativo della sola denuncia aziendale, utilizzando il codice di nuova istituzione "L552", avente il significato di "Recupero esonero contributivo a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 222, c. 2, del D.L n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, successivamente modificato dall'articolo 58-quater del D.L. n. 104/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 126/2020", presente all'interno di <DenunciaAziendale>/ <AltrePartiteACredito>/ <CausaleACredito> indicando l'importo indicato nell'istanza.

La procedura Inps provvederà alla ricostruzione di una proposta Vig a credito dell'azienda, che verrà utilizzato dall'operatore a chiusura dell'inadempienza aperta al nuovo recupero crediti.



Arbeitsrechtsberater/Consulenti del Lavoro
Dr. Stefan Kaspar, Rag. Fabio Selle, Dr. Maura Mochi,
Vincenza Galati, Dr. Ulrike Kofler, Rag. Luca Solano

Rechtsanwältin/Avvocato
Ra. (D) Avv. (I) Susanne Raab

Praktikanten Arbeitsrechtsberater/Praticanti Consulente del Lavoro
Dr. Manfred Spögler



Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo pensioni lavoratori dipendenti

In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende verrà attribuito il codice di autorizzazione "8J", avente il significato di "Azienda con esonero a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 222 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

Il suddetto codice di autorizzazione sarà visualizzabile nel "Cassetto previdenziale aziende agricole", fatta salva la revoca dell'autorizzazione qualora a seguito degli ulteriori controlli si rilevi la non conformità del codice ATECO dichiarato nell'istanza con i codici ATECO 2007 rilevabili in CCIAA o denunciati all'Agenzia delle entrate.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Aprile, 2021

